

**NOTA: Le condizioni per avvalersi dell'esenzione IMU-TASI in relazione agli immobili posseduti ed utilizzati dagli Enti ecclesiastici per alcune specifiche attività.**

#### **REQUISITI PER AVER DIRITTO ALL'ESENZIONE**

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha adottato il Decreto del 26 giugno 2014 di approvazione del *Modello di Dichiarazione IMU-TASI* per gli "enti non commerciali" e delle relative *Istruzioni* per la compilazione.

Le *Istruzioni per la compilazione della Dichiarazione IMU-TASI*, dopo aver ricostruito il succedersi delle modifiche apportate all'IMU (dal 2011), precisano le 3 condizioni che – tutte – devono sussistere per aver diritto all'esenzione dall'IMU e dalla TASI con riferimento ai soli casi di cui alla art. 7, co. 1, lett. i), D.Lgs. 504/92.

1°. Il proprietario-possessore deve essere un *Ente non commerciale* (gli Enti ecclesiastici lo sono sempre ai sensi dell'art. 149 D.P.R. n. 917/86);

2°. L'immobile deve essere utilizzato per svolgere *attività di religione o di culto*, oppure per una o più delle altre attività indicate alla lettera i), art. 7, D.Lgs. n. 504/92:

- 1) *assistenziali*,
- 2) *previdenziali*,
- 3) *sanitarie*,
- 4) *ricerca scientifica*,
- 5) *didattiche*,
- 6) *ricettive*,
- 7) *culturali* [non si tratta delle attività dei centri culturali parrocchiali],
- 8) *ricreative* [non si tratta dell'attività educativa/ricreativa resa in oratorio a favore dei ragazzi],
- 9) *sportive*;

3°. Le suddette nove attività devono essere svolte "*modalità non commerciali*" (a parere dell'Ufficio tale requisito non riguarda le *attività di religione o di culto* in quanto il Concordato esclude che possano avere natura commerciale); tale requisito si articola in due ulteriori condizioni, ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.M. n. 200/2012:

- 1) siano rispettati determinati parametri economici (chiariti dalle *Istruzioni per la compilazione della dichiarazione IMU-TASI*),
- 2) siano introdotte nello statuto le tre seguenti clausole (per gli Enti ecclesiastici, cui l'ordinamento italiano non può imporre modifiche statutarie, le norme devono essere inserite in un apposito Regolamento da registrarsi all'Agenzia delle Entrate):

*a) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente;*

*b) l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale;*

*c) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analogha attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge".*

**QUESTIONE: I VINCOLI ASSUNTI ADOTTANDO IL REGOLAMENTO.**

Occorre considerare che vi sono fondati motivi giuridici per ritenere che l'adozione del Regolamento potrebbe comportare per l'Ente ecclesiastico il venir meno della libera disponibilità degli immobili non

solo in caso di sua estinzione, ma anche qualora abbia termine la gestione di una delle nove attività sopra indicate.

La Nota d'approfondimento allegata intende dare evidenza delle ragioni giuridiche a

fondamento delle presenti considerazioni e delle relative conclusioni, sintetizzate nello schema

seguente. 1° Ipotesi

2° Ipotesi

SCELTA

L'Ente ecclesiastico adotta il Regolamento, che deve contenere esattamente e solamente le clausole dettate dal D.M. n. 200/2012.

L'Ente ecclesiastico NON adotta il Regolamento.

EFFETTI SUL DIRITTO ALL'ESENZIONE

Gode dell'esenzione IMU-TASI (ricorrendo le altre condizioni).

NON gode della esenzione IMU-TASI e, dunque, deve pagare l'imposta.

EFFETTI SULL'OBBLIGO DI PRESENTARE LA DICHIARAZIONE

Deve essere presentata entro il 30 settembre 2014

Deve essere presentata entro il 30 settembre 2014

EFFETTI SULLA PIENA DISPONIBILITA' DEL PATRIMONIO ECCLESIASTICO

Verificandosi particolari situazioni, e ai sensi della lett. c, art. 3 del D.M. n. 200/2012, potrebbe essere limitata la libera disponibilità del bene ecclesiastico in forza dell'impegno assunto dall'Ente ecclesiastico con l'adozione del prescritto Regolamento:  
*c) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge".*

NON SUSSISTE ALCUN LIMITE ALLA PIENA DISPONIBILITA' del bene in capo all'Ente ecclesiastico proprietario.

**Per informazioni: tel. 011.51.56.335.**